

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 6

35° anno

11 gennaio 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 52/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3301/91 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia** 1
- Regolamento (CEE) n. 53/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 54/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 55/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 56/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 57/92 della Commissione, dell'8 gennaio 1992, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 11
- Regolamento (CEE) n. 58/92 della Commissione, del 9 gennaio 1992, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole** 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 60/92 della Commissione, del 9 gennaio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88** 17

- ★ **Regolamento (CEE) n. 61/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 464/91 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, con riguardo alle restituzioni concesse all'esportazione di zucchero sotto forma di prodotti inclusi in detto allegato** 19

Regolamento (CEE) n. 62/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 21

- ★ **Regolamento (CEE) n. 63/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo** 24

Regolamento (CEE) n. 64/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 1° al 4 gennaio 1992 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna 27

Regolamento (CEE) n. 65/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro 28

Regolamento (CEE) n. 66/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco 30

Regolamento (CEE) n. 67/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

92/9/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativa alla conclusione in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994** 33

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994 34

92/10/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che proroga la data di messa in vigore della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa** 35

Commissione

92/11/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 luglio 1991, relativa ad un aiuto erogato dal Derbyshire County Council a Toyota Motor Corporation, un'impresa che fabbrica autoveicoli 36**

92/12/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modifica della decisione 91/107/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America 45**

92/13/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada 47**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 52/92 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3301/91 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3301/91 ⁽¹⁾, ha istituito contingenti quantitativi comunitari per l'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia, in seguito alla sospensione, in forza del regolamento (CEE) n. 3300/91 ⁽²⁾, delle concessioni commerciali previste nell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽³⁾, e nei relativi protocolli e atti, compreso il protocollo addizionale sul commercio dei prodotti tessili;

considerando che sono ancora presenti le condizioni che hanno giustificato l'istituzione dei contingenti quantitativi;

considerando che è opportuno mantenere in vigore lo stesso regime per l'anno 1992 e quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3301/91 onde rinnovare i contingenti quantitativi e le altre disposizioni per il 1992;

considerando che il presente regolamento potrà essere eventualmente modificato per tener conto dell'evoluzione della situazione politica in Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3301/91 è modificato nel modo seguente:

- 1) nell'articolo 1, paragrafo 1, nell'articolo 2, paragrafo 1 e nell'articolo 14, paragrafo 2 l'anno 1991 è sostituito dall'anno 1992;
- 2) nell'articolo 1, paragrafo 1 è soppressa l'ultima frase;
- 3) le designazioni e i codici relativi ai prodotti tessili figuranti negli allegati I e II sono sostituite dalle designazioni e dai codici figuranti nell'allegato del presente regolamento;
- 4) nell'allegato II, settima colonna e nell'allegato III, appendici A e B l'anno 1991 è sostituito dall'anno 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
6	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6203 41 90	
	6203 42 31	Parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6203 42 33	
	6203 42 35	
	6203 42 90	
	6203 43 19	
	6203 43 90	
	6203 49 19	
	6203 49 50	
	6204 61 10	
	6204 62 31	
	6204 62 33	
	6204 62 39	
	6204 63 18	
	6204 69 18	
	6211 32 42	
	6211 33 42	
	6211 42 42	
	6211 43 42	
16	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
	6203 12 00	
	6203 19 10	Tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6203 19 30	
	6203 21 00	
	6203 22 80	
	6203 23 80	
	6203 29 18	
	6211 32 31	
	6211 33 31	
21	ex 6201 12 10	Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	ex 6201 12 90	
	ex 6201 13 10	Parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	ex 6201 13 90	
	6201 91 00	
	6201 92 00	
	6201 93 00	
	ex 6202 12 10	
	ex 6202 12 90	
	ex 6202 13 10	
	ex 6202 13 90	
	6202 91 00	
	6202 92 00	
	6202 93 00	
	6211 32 41	
	6211 33 41	
	6211 42 41	
	6211 43 41	
29	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
	6204 12 00	
	6204 13 00	Tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	6204 19 10	
	6204 21 00	
	6204 22 80	
	6204 23 80	
	6204 29 18	
	6211 42 31	
	6211 43 31	

REGOLAMENTO (CEE) N. 53/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 gennaio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	136,82 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	136,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	185,33 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	185,33 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	161,58
1001 90 99	161,58
1002 00 00	167,95 ⁽⁴⁾
1003 00 10	146,12
1003 00 90	146,12
1004 00 10	136,58
1004 00 90	136,58
1005 10 90	136,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	136,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	145,35 ⁽⁴⁾
1008 10 00	68,53
1008 20 00	137,05 ⁽⁴⁾
1008 30 00	89,22 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	89,22
1101 00 00	239,21 ⁽⁶⁾
1102 10 00	248,18 ⁽⁶⁾
1103 11 10	300,04 ⁽⁶⁾
1103 11 90	257,34 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 54/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 gennaio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 55/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3487/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 6/92 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 66.⁽⁶⁾ GU n. L 1 del 4. 1. 1992, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 ^(*)	ACP o PTOM Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽⁵⁾
1006 10 21	—	156,21	319,62
1006 10 23	227,15	147,83	302,87
1006 10 25	227,15	147,83	302,87
1006 10 27	227,15	147,83	302,87
1006 10 92	—	156,21	319,62
1006 10 94	227,15	147,83	302,87
1006 10 96	227,15	147,83	302,87
1006 10 98	227,15	147,83	302,87
1006 20 11	—	196,16	399,52
1006 20 13	283,94	185,69	378,59
1006 20 15	283,94	185,69	378,59
1006 20 17	283,94	185,69	378,59
1006 20 92	—	196,16	399,52
1006 20 94	283,94	185,69	378,59
1006 20 96	283,94	185,69	378,59
1006 20 98	283,94	185,69	378,59
1006 30 21	—	243,21	510,27 ⁽⁶⁾
1006 30 23	450,80 ⁽⁷⁾	288,65	601,07 ⁽⁶⁾
1006 30 25	450,80 ⁽⁷⁾	288,65	601,07 ⁽⁶⁾
1006 30 27	450,80 ⁽⁷⁾	288,65	601,07 ⁽⁶⁾
1006 30 42	—	243,21	510,27 ⁽⁶⁾
1006 30 44	450,80 ⁽⁷⁾	288,65	601,07 ⁽⁶⁾
1006 30 46	450,80 ⁽⁷⁾	288,65	601,07 ⁽⁶⁾
1006 30 48	450,80 ⁽⁷⁾	288,65	601,07 ⁽⁶⁾
1006 30 61	—	259,37	543,44 ⁽⁶⁾
1006 30 63	483,26 ⁽⁷⁾	309,82	644,35 ⁽⁶⁾
1006 30 65	483,26 ⁽⁷⁾	309,82	644,35 ⁽⁶⁾
1006 30 67	483,26 ⁽⁷⁾	309,82	644,35 ⁽⁶⁾
1006 30 92	—	259,37	543,44 ⁽⁶⁾
1006 30 94	483,26 ⁽⁷⁾	309,82	644,35 ⁽⁶⁾
1006 30 96	483,26 ⁽⁷⁾	309,82	644,35 ⁽⁶⁾
1006 30 98	483,26 ⁽⁷⁾	309,82	644,35 ⁽⁶⁾
1006 40 00	—	71,00	148,01

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

⁽⁵⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

⁽⁶⁾ Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 56/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 7/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 1 del 4. 1. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 57/92 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 1992****relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 50 000 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (¹):** 1014/91 e 1015/91.
2. **Programma :** 1991.
3. **Beneficiario (²):** Egitto.
4. **Rappresentante del beneficiario (³):** Ambassade de la République arabe d'Égypte, Section commerciale, 522 avenue Louise, B-1050 Bruxelles [tel. (02) 647 32 27; telex 64809 COMRAU B, telefax (02) 646 45 09].
5. **Luogo o paese di destinazione :** Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (II.A.1.a.)
8. **Quantitativo globale :** 50 000 t nette.
9. **Numero dei lotti :** 2 [A (1014/91): 25 000 t; B (1015/91): 25 000 t].
10. **Condizionamento e marcatura :** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura (⁴):** reso porto d'imbarco — fob — stivato.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco :**
 - lotto A: dal 10 al 19. 2. 1992;
 - lotto B: dal 20 al 29. 2. 1992.
18. **Data limite per la fornitura :** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 28. 1. 1992, entro e non oltre le ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 11. 2. 1992, entro e non oltre le ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco :
 - lotto A: dal 24. 2. al 4. 3. 1992;
 - lotto B: dal 5 al 14. 3. 1992;
 - c) data limite per la fornitura : —
- B. In caso di terza gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25. 2. 1992, entro e non oltre le ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco :
 - lotto A: dal 9 al 18. 3. 1992
 - lotto B: dal 19 al 28. 3. 1992
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (⁵):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B oppure 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁶):** restituzione applicabile il 31. 1. 1992, fissata dal regolamento (CEE) n. 3758/91 della Commissione (GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 81)

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato per ogni numero d'azione / numero di spedizione, redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- Il certificato di radioattività deve essere vidimato da un'ambasciata o un consolato egiziano.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32,
236 10 97,
235 01 30,
236 20 05,
236 33 04.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
- (⁷) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 58/92 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 1992****recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord e nella Repubblica federale di Germania.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 17 gennaio 1992.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 59/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1992

recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che prevede misure speciali per i semi di soia ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/91 ⁽⁸⁾, la validità della parte « prefissazione » del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1321/90 ⁽¹⁰⁾, è di quattro o cinque mesi, a seconda dei prodotti, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/90 ⁽¹²⁾, la validità della parte « prefissazione » del certificato di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/

91 ⁽¹⁴⁾, è di cinque mesi a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;

considerando che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore di grassi ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 ⁽¹⁶⁾, la validità del titolo di prefissazione della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE è di cinque mesi a decorrere dal mese successivo al rilascio ed è possibile ridurre tale durata ogniqualvolta venga fissata la restituzione;

considerando che il regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 3766/91 sostituisce le disposizioni relative all'aiuto per i semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia previste dai regolamenti n. 136/66/CEE e (CEE) n. 1491/85; che, per evitare il rischio di interferenze tra i due regimi di sostegno, occorre sospendere la fissazione anticipata dell'aiuto per tali semi a partire dal luglio 1992, cessare l'identificazione a partire dal 1° luglio 1992 e procedere per analogia per le restituzioni all'esportazione dei semi di colza e ravizzone e di girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Prefissazione**

Per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, da un lato, e per i semi di soia, dall'altro, la validità della parte « prefissazione » del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 e rispettivamente all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85, è limitata al 30 giugno 1992, in deroga alle rispettive disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2537/89.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 37.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.

⁽¹¹⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽¹²⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.

⁽¹³⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

*Articolo 2***Identificazione**

A partire dal 1° luglio 1992, l'identificazione dei semi di colza, di ravizzone di girasole e di soia non ha più luogo.

*Articolo 3***Restituzione all'esportazione**

Per i semi di colza, di ravizzone e di girasole il titolo di prefissazione della restituzione all'esportazione, di cui all'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE, è valido

fino al 30 giugno 1992, in deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 e, a partire dal 1° luglio 1992, non hanno più luogo le restituzioni all'esportazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 60/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione⁽³⁾, sono messi a disposizione degli operatori taluni quantitativi di burro provenienti dalle scorte pubbliche e si procede a gare per stabilire, in particolare, i prezzi minimi del burro destinato ad essere esportato tal quale o previa trasformazione; che l'offerta di cui all'articolo 5 del citato regolamento deve vertere su un quantitativo minimo di 500 tonnellate, in totale, di burro originario di uno o vari Stati membri; che, di conseguenza, il quantitativo eventualmente accolto non rispetta necessariamente tale quantitativo minimo; che è opportuno limitare l'offerta a prodotti provenienti da un solo Stato membro;

considerando che la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del citato regolamento dev'essere costituita nello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in burro concentrato;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 stabilisce il tenore minimo, in peso, di grassi lattici per 100 chilogrammi di burro concentrato, nonché il quantitativo di burro da utilizzare; che è opportuno adattare il quantitativo di burro da utilizzare qualora il tenore in peso di grassi lattici di 100 chilogrammi di burro concentrato superi il 99,8 %;

considerando che occorre designare l'autorità competente del controllo del riconfezionamento di cui all'articolo 9;

considerando che occorre modificare le caselle da compilare nei documenti di cui alla parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 44/92⁽⁵⁾;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3378/91 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 è modificato come segue:

— al paragrafo 2:

— il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) il quantitativo richiesto precisando se il burro sarà esportato tal quale o previa trasformazione in burro concentrato; »

— il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

« c) il paese o i paesi di destinazione del burro previsti; »

— il testo della lettera f) è soppresso;

— nel paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) riguarda un quantitativo minimo di 500 tonnellate ».

2) All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, i termini « può essere costituita » sono sostituiti dai termini « è costituita ».

3) All'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, se il tenore, in peso, di grassi lattici è superiore al 99,8 %, il quantitativo di burro da utilizzare per 100 chilogrammi di burro concentrato, come minimo, è portato a 122,5 chilogrammi. »

4) All'articolo 11, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La competente autorità dello Stato membro sul cui territorio sono effettuate le operazioni di trasformazione e di ricondizionamento, di cui agli articoli 9 e 10, provvede al controllo di dette operazioni. »

Articolo 2

Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, il testo del punto 40 è sostituito dal seguente:

« 40 Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni⁽⁶⁾:

a) per la spedizione di burro destinato alla trasformazione:

casella 44 del documento unico o la casella più adatta del documento utilizzato:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1992, pag. 9.

1. Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) n° 3378/91];
Til forarbejdning og senere eksport [forordning (EØF) nr. 3378/91];
Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
Προοριζόμενο για μεταποίηση και για μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91];
Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91];
Destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) n° 3378/91];
Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
Destinada à transformação e à exportação posterior [Regulamento (CEE) n° 3378/91];
2. scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la gara particolare;
- b) per l'esportazione del prodotto finito:
 - casella 44 del documento unico o la casella più adatta del documento utilizzato:
 - 1. Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) n° 3378/91];
Koncentreret smør bestemt til eksport [forordning (EØF) nr. 3378/91];
Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
Συμπυκνωμένο βούτυρο προοριζόμενο για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91];
Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91];
Beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) n° 3378/91];
Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
Manteiga concentrada destinada à exportação [Regulamento (CEE) n° 3378/91];
 - 2. scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la gara particolare;
 - 3. il peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo del prodotto finito indicato. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 61/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 464/91 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, con riguardo alle restituzioni concesse all'esportazione di zucchero sotto forma di prodotti inclusi in detto allegato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,considerando che, in seguito a un'omissione verificatasi al momento della conversione della vecchia TDC nella nuova Nomenclatura combinata (NC), con il regolamento (CEE) n. 464/91, il prodotto detto « Knäckerbrot » addizionato di zucchero è stato formalmente reintrodotta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 con effetto dal 1° luglio 1991; che il regolamento (CEE) n. 3381/90 del Consiglio⁽³⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80⁽⁴⁾, ha disposto il reinserimento del suddetto prodotto nel proprio campo d'applicazione, rendendo

questa disposizione applicabile alle domande di restituzione la cui pratica fosse ancora aperta a quella data; che di conseguenza, per tener conto di tali casi, è pure opportuno prevedere la retroattività per quanto riguarda il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81, che fonda il diritto alla restituzione all'esportazione;

considerando che taluni prodotti per prima colazione del tipo « Muesli » contenenti zucchero, che rientrano attualmente nel codice NC 2106, verranno classificati, a decorrere dal 1° gennaio 1992, nel codice NC 2008 92 oppure nel codice NC 2008 99; che, onde evitare soluzioni di continuità nella concessione delle restituzioni all'esportazione per il componente « zucchero », detti prodotti devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, con effetto dal 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 464/91 è aggiunto il terzo comma seguente:

« Tuttavia, su richiesta dell'interessato l'articolo 3 del presente regolamento si applica alle domande di restituzione all'esportazione presentate anteriormente al 1° luglio 1991 per lo zucchero esportato sotto forma di pane croccante detto « Knäckerbrot » di cui al codice NC 1905 10 00 e la cui pratica fosse ancora aperta a quella data. »

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono inseriti i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
• ex 2008 92	Cereali per prima colazione del tipo « Muesli » contenenti fiocchi di cereali non tostati
ex 2008 99 48	Cereali per prima colazione del tipo « Muesli » contenenti fiocchi di cereali non tostati
ex 2008 99 69	Cereali per prima colazione del tipo « Muesli » contenenti fiocchi di cereali non tostati
ex 2008 99 99	Cereali per prima colazione del tipo « Muesli » contenenti fiocchi di cereali non tostati »

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 2 si applica dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 62/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 16 dicembre 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 16

dicembre 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 16 dicembre 1991, l'importo del premio è fissato a 75,579 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che il 16 dicembre 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1992, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	35,522	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	75,579	0
0204 21 00	75,579	0
0204 50 11		0
0204 22 10	52,905	
0204 22 30	83,137	
0204 22 50	98,253	
0204 22 90	98,253	
0204 23 00	137,554	
0204 30 00	56,684	
0204 41 00	56,684	
0204 42 10	39,679	
0204 42 30	62,352	
0204 42 50	73,689	
0204 42 90	73,689	
0204 43 00	103,165	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	98,253	
0210 90 19	137,554	
1602 90 71 :		
— non disossate	98,253	
— disossate	137,554	

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 63/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1992 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 30 %; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 334/91⁽⁵⁾, con l'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91⁽⁷⁾ raggruppa tutti i formaggi freschi sotto la voce NC 0406 10, a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è opportuno adeguare di conseguenza il testo del regolamento (CEE) n. 606/86 a partire dalla stessa data;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, il meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito per le importazioni comunitarie in Spagna può essere esteso alle importazioni provenienti dal Portogallo, qualora si preveda un forte accrescimento di queste importazioni; che questa situazione potrebbe effettivamente verificarsi negli scambi di prodotti lattiero-caseari tra il Portogallo e la Spagna; che occorre pertanto estendere alle importazioni spagnole provenienti dal Portogallo le disposizioni concernenti il meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, e di aumentare in conseguenza i massimali fissati nell'allegato; che, onde evitare variazioni nei tradizionali scambi di prodotti lattiero-caseari all'interno della Comunità, è necessario mantenere quantitativi specifici per il Portogallo;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1991 è sostituito dall'anno 1992.
- 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda i formaggi, esclusa la ricotta e preliminarmente al frazionamento trimestrale, il massimale indicativo di cui all'allegato è ripartito per categoria come sotto indicato:

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

Categorie	(in tonnellate)	
	Quantitativi	
	Comunità a dieci	Portogallo
1. Formaggi fusi	1 994	130
2. Havarti 60 % mg	2 564	
3. Edam in forme sferiche, Gouda	13 096	
4. Formaggi a pasta molle, stagionati, di latte vaccino	2 421	
5. Cheddar, Chester	390	
5 bis. Formaggi freschi di cui ai codici NC 0406 10, formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi o formaggi in polvere di cui al codice NC 0406 20, nonché formaggi ottenuti esclusivamente da latte ovino o caprino, la cui data di scadenza non oltrepassi 45 giorni a decorrere dalla data di fabbricazione	1 170	738
6. Altri, esclusi i formaggi a pasta erborinata, Emmental, Gruyère, Parmigiano Reggiano, Grana Padano	5 235	

3) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO

Massimali indicativi

Codice NC	Designazione delle merci	(in tonnellate)	
		Quantitativi	
		Comunità a dieci	Portogallo
ex 0401	Latte et crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	449 280	2 600
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, iogort, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	112 320	1 300
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, Iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati non concentrati, senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao, presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri		
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	3 744	65
ex 0406	Formaggi, esclusi la ricotta ed i formaggi Emmental, Gruyère, a pasta erborinata, Parmigiano Reggiano e Grana Padano	26 870	868

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 64/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 1° al 4 gennaio 1992 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci e dal Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 63/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate dal 1° al 4 gennaio 1992 in Portogallo per il latte in imballaggi di contenuto netto non superiore a due litri e nella Comunità dei Dieci per i formaggi delle categorie 5 e 6 vertono su quantitativi superiori al massimale indicativo previsto per il primo trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che a tal fine, data l'entità delle domande, occorre limitare, quale misura conservativa, il rilascio dei titoli per i suddetti

prodotti ad una percentuale determinata dei quantitativi richiesti e sospendere ogni ulteriore rilascio di nuovi titoli per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS, di cui al regolamento (CEE) n. 606/86 presentare dal 1° al 4 gennaio 1992 e comunicare alla Commissione rispettivamente per:

- il latte in imballaggi di contenuto netto non superiore a due litri di cui ai codici NC ex 0401, ex 0403 e ex 0404, sono accolte nella misura del 60 % per quanto riguarda i quantitativi richiesti in Portogallo;
- i formaggi delle categorie 5 e 6 sono accolte rispettivamente nella misura del 72,40 % e dell'11,60 % per quanto riguarda i quantitativi richiesti nella Comunità dei Dieci.

2. Il rilascio di titoli MCS è provvisoriamente sospeso per i prodotti succitati per i quantitativi eccedenti le percentuali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 65/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1992

relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafi 2 e 3 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Cipro prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 1252/73; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1252/73 ha previsto che all'importazione di limoni freschi si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli

previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1252/73;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari di Cipro induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1252/73 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 gennaio 1992, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), importati nella Comunità e originari di Cipro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 66/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2905/91 della Commissione, del 2 ottobre 1991, che fissa, per la campagna 1991/1992, i prezzi di riferimento delle clementine fresche⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 59,57 ecu per 100 kg netti per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/

85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per le clementine fresche originarie del Marocco i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per sei giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che tre di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ecu al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per dette clementine fresche;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di clementine fresche (codice NC ex 0805 20 10 originarie del Marocco una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 0,68 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1992.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 19 gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 3. 10. 1991, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 67/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 1992****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/91 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 73,662 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 95.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1991

relativa alla conclusione in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994

(92/9/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 20 luglio 1988, in appresso denominato « accordo »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 16 luglio 1991 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno

successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 19.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994

A. Lettera del governo delle Comore

Signor,

in riferimento al protocollo, siglato il 16 luglio 1991, che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994, mi pregio di informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 20 luglio 1991, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che una prima quota, pari ad un terzo del contributo finanziario fissato all'articolo 2 del protocollo, deve essere versata prima del 30 novembre 1991.

Le sarei grato se volesse confermare che la Comunità economica europea è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia più profonda stima.

*Per il governo della
Repubblica federeale islamica delle Comore*

B. Lettera della Comunità

Signor,

Ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

« In riferimento al protocollo, siglato il 16 luglio 1991, che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994, mi pregio di informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 20 luglio 1991, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che una prima quota, pari ad un terzo del contributo finanziario fissato all'articolo 2 del protocollo, deve essere versata prima del 30 novembre 1991.

Le sarei grato se volesse confermare che la Comunità economica europea è d'accordo su quanto precede. »

Mi pregio confermarLe che la Comunità economica europea è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che proroga la data di messa in vigore della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(92/10/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/104/CEE gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi il 28 dicembre 1991;

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 89/104/CEE il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 fino al 31 dicembre 1992 al massimo;

considerando che detta disposizione eccezionale è stata inclusa nella direttiva 89/104/CEE per garantire, se necessario, che la data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di tale direttiva coincida, nei limiti del possibile, con la data a partire dalla quale è possibile inoltrare le domande di registrazione di marchi comunitari;

considerando che la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio sul marchio comunitario ⁽²⁾

non è stata ancora adottata; che si prevede di adottare il suddetto regolamento entro breve termine;

considerando che sembra pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1992 la data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/104/CEE, in modo da poter conseguire l'obiettivo di cui sopra;

considerando che gli obiettivi stabiliti per il completamento del mercato interno continuano ad essere rispettati nonostante questa proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/104/CEE è sostituita da quella del 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DANKERT

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 351 del 31. 12. 1981, pag. 1 e GU n. C 230 del 31. 8. 1984, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1991

relativa ad un aiuto erogato dal Derbyshire County Council a Toyota Motor Corporation, un'impresa che fabbrica autoveicoli

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/11/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni⁽¹⁾ a norma del succitato articolo,

considerando quanto segue:

I

Il 18 aprile 1989, Toyota Motor Corporation (Toyota) e il governo del Regno Unito annunciavano che Toyota aveva deciso di costruire un nuovo stabilimento per la produzione di autoveicoli su un terreno di 280 acri situato a Burnaston, Derbyshire County, Regno Unito. Lo stabilimento doveva entrare in funzione verso la fine del 1992 con un obiettivo iniziale di 100 000 autoveicoli all'anno, da portare successivamente fino a 200 000, nella qual fase l'organico della fabbrica sarebbe stato di 3 000 unità. L'investimento totale era stimato in 400 milioni di £ (570 milioni di ecu). Non erano previsti aiuti finanziari da parte del governo centrale. Le autorità locali del Derbyshire avevano proposto un modesto aiuto per alcuni aspetti del progetto, tra cui la sistemazione del terreno e l'accesso stradale. Si era specificato che, qualora l'aiuto in questione fosse da ritenere soggetto all'obbligo di notifica alla Commissione, il governo britannico avrebbe adottato le misure necessarie. Il 26 aprile 1989 le autorità britanniche hanno scritto alla Commissione confermando il loro impegno alla notifica.

Il 7 febbraio 1990 le autorità britanniche hanno informato per iscritto la Commissione che stavano per concludersi i negoziati fra Toyota e il Derby County Council (DCC) in merito ad un complesso di misure locali a favore di

Toyota. Tali misure comprendevano vari lavori di infrastruttura al di fuori del terreno di Toyota e altri servizi locali destinati a soddisfare esigenze locali consecutive all'investimento di Toyota. A loro avviso, esse non contenevano alcun elemento che potesse essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

In tale periodo venivano pubblicati articoli di stampa secondo i quali il terreno — di una superficie di 580 acri, invece dei 280 originariamente previsti — sarebbe stato venduto a Toyota ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Le maggior parte di tali articoli facevano ampio riferimento al verbale della riunione del Policy Committee del DCC svoltasi il 21 novembre 1989, verbale che è stato messo a disposizione della Commissione. Da tale documento risultava che il DCC aveva approvato un insieme di misure di aiuto per il reperimento e la sistemazione di un terreno destinato al progetto e per la vendita a Toyota di un primo lotto di 280 acri, come richiesto inizialmente dall'impresa, nonché di un secondo lotto, immediatamente adiacente, di 300 acri richiesto da Toyota successivamente. Dal punto di vista finanziario, il DCC aveva stabilito per l'operazione il seguente bilancio:

— Vendita di 280 acri a 35 350 £	9,9 milioni
per acro	di £
— Vendita di 300 acri a 28 000 £	8,4 milioni
per acro	di £
Totale	18,3 milioni
	di £
— Costo stimato per il reperimento	13,4 milioni
e la sistemazione del terreno	di £
— Costo netto stimato per le opere	4,9 milioni
di viabilità e i servizi	di £
Totale	18,3 milioni
	di £

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 28. 12. 1990.

I prezzi di vendita del terreno dovevano rispecchiare il valore di mercato di un'area di così grandi dimensioni « soggetta a notevoli vincoli di destinazione e altri » e coprire il costo delle infrastrutture di accesso e dei servizi di viabilità. Detti prezzi dovevano inoltre « soddisfare la condizione posta dalla CEE secondo cui siffatti investimenti nell'industria automobilistica non dovevano essere sovvenzionati ».

Successivamente si sono avuti uno scambio di corrispondenza e una riunione tra la Commissione e le autorità britanniche, al fine di appurare i fatti e le cifre in ordine al progetto e alle misure di aiuto proposte dal DCC. Con lettere del 9 e del 26 febbraio 1990 la Commissione ha richiamato all'attenzione delle autorità britanniche il contenuto di alcuni articoli di stampa secondo i quali il terreno nel Derbyshire sarebbe stato ceduto a Toyota ad un prezzo inferiore a quello di mercato, chiedendo che le venissero fornite, prima della riunione, informazioni più precise, in particolare copia della relazione dell'esperto distrettuale del Derbyshire (Derbyshire District Valuer)⁽¹⁾ sulla vendita del terreno a Toyota nonché altre relazioni del DCC in materia.

Le autorità britanniche hanno risposto alla Commissione con lettera del 26 febbraio 1990, allegando una nota che illustrava le misure offerte a Toyota dal DCC. Dalla nota risultava che il DCC aveva acquisito più terreni destinati a formare un unico lotto di 580 acri da vendere a Toyota al prezzo di 18,3 milioni di £ (26,1 milioni di ECU). Era prevista la fornitura, senza spese per Toyota, di vari servizi di infrastrutture, situati in massima parte all'interno del terreno in questione. Il DCC si prefiggeva per quanto possibile di chiudere l'operazione in pareggio coprendo il costo diretto dell'acquisto del terreno e della sua sistemazione con i proventi della sua vendita dopo averlo pienamente dotato dei servizi occorrenti. Il valore di mercato del terreno doveva essere determinato sulla base di una duplice valutazione: una relativa ad un sito « centrale » di 280 acri di proprietà pubblica, l'altra relativa ai rimanenti 300 acri appartenenti a vari privati che dovevano essere acquistati mediante espropriazione. Il sito « centrale » era stato valutato dall'esperto del venditore, il « City Estates and Valuations Officer », nel giugno 1989, pari a 12,6 milioni di £ (18 milioni di ECU). Questa valutazione era stata discussa in maniera informale con l'esperto distrettuale, che si era dichiarato soddisfatto della base sulla quale essa era stata stabilita.

Il 28 febbraio le autorità britanniche hanno nuovamente scritto alla Commissione dichiarando che il parere dell'esperto distrettuale sul valore del terreno era stato espresso oralmente e allegando la corrispondenza emanante dal DCC riguardo ai criteri di base della valutazione. In tale corrispondenza veniva sostenuta la tesi che fosse più logico considerare la costituzione e la vendita dell'intero terreno di 580 acri come una sola operazione, invece di scinderla in due operazioni riguardanti l'una il lotto « centrale » di 280 acri e l'altra l'« estensione » di 300 acri.

Alla stessa data ha avuto luogo una riunione fra la Commissione e le autorità britanniche, nel corso della quale queste ultime riconoscevano che, essendo stato superato il bilancio previsto, era poco probabile che si realizzasse l'obiettivo iniziale di chiudere la transazione in pareggio. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni per iscritto, fra cui la copia del contratto originale di vendita del terreno fra il DCC e Toyota, la prova della corrispondenza del prezzo di vendita del terreno con il prezzo di mercato e una conferma scritta da parte dell'esperto distrettuale quanto alla sua valutazione. Il 10 maggio le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

Secondo le modalità dell'accordo concluso fra il DCC e Toyota il 21 febbraio 1990, Toyota avrebbe dovuto acquistare i primi 280 acri del terreno dal DCC per 9 900 000 £ (14,1 milioni di ECU), ad un prezzo medio pari a 35 357 £ per acro, mentre per i rimanenti 300 acri — di cui Toyota avrebbe avuto la facoltà di acquisire solo la parte giudicata necessaria — il prezzo sarebbe stato di 28 000 £ per acro. Qualora Toyota avesse deciso di acquistare la totalità del lotto rimanente di 300 acri, il prezzo di quest'ultimo sarebbe stato di 8,4 milioni di £ (12 milioni di ECU) e il prezzo totale del terreno di 580 acri sarebbe stato di 18,3 milioni di £ (26,1 milioni di ECU).

I primi 280 acri di terreno sono stati ufficialmente valutati dall'esperto distrettuale del Derbyshire a 12,6 milioni di £ (18 milioni di ECU), il che corrisponde ad un prezzo di 45 000 £ per acro. Tale valutazione muoveva dalla considerazione che si trattava di un terreno in piena proprietà, con la disponibilità di servizi all'interno del sito, e si basava sui prezzi correnti di mercato, scontati per tener conto del tempo necessario per il completamento delle infrastrutture. L'esperto distrettuale riconosceva che terreni molto più piccoli, adatti allo sviluppo industriale, potevano raggiungere nella regione prezzi di vendita da 200 000 a 250 000 £ per acro, ma riteneva che in caso di vendita di terreni di grandissima estensione dovesse applicarsi al prezzo per acro un elevato coefficiente di riduzione. Naturalmente, occorreva tener conto anche delle caratteristiche specifiche dei singoli terreni.

La Commissione si è dichiarata ad accettare il principio che ai prezzi di vendita riscontrati in transazioni su terreni di superficie limitata si applichi un adeguato coefficiente di riduzione qualora la transazione riguardi un terreno molto esteso. Essa ha fatto peraltro rilevare la notevole entità del coefficiente di riduzione, pari quasi all'80 %, applicato nella fattispecie. Essa ha constatato inoltre che il terreno di 280 acri è stato venduto a Toyota ad un prezzo medio per acro di sole 35 357 £, pari al 78,6 % del valore medio di 45 000 £ fissato dall'esperto distrettuale, malgrado l'obbligo incombente per legge al DCC e a tutte le autorità locali di realizzare il miglior prezzo di vendita dei beni immobili. La Commissione riteneva pertanto che il prezzo di 45 000 £ per acro dovesse rappresentare il prezzo di vendita minimo per i primi 280 acri. Di conseguenza, il prezzo di vendita dei primi 280 acri avrebbe dovuto essere, come minimo, di 12,6 milioni di £, ossia di 2,7 milioni di £ superiore al prezzo chiesto a Toyota.

⁽¹⁾ Il District Valuer è un funzionario governativo (Inland Revenue) le cui funzioni consistono tra l'altro nell'effettuare valutazioni per varie autorità locali.

Pertanto, il 25 luglio 1990, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei riguardi delle condizioni di vendita del terreno di 580 acri, situato a Burnaston, da parte del DCC a Toyota, in quanto tali condizioni di vendita sembravano indicare l'esistenza di un aiuto di Stato di almeno 2,7 milioni di £. La Commissione non era a conoscenza di alcuna valutazione da parte dell'esperto distrettuale in merito ai rimanenti 300 acri, la cui situazione andava chiarita alla luce delle informazioni supplementari richieste alle autorità britanniche e a seconda del fatto che l'operazione dovesse essere trattata come due vendite separate oppure come la vendita di un unico terreno. Qualora Toyota sia stata posta in condizione di acquistare il terreno ad un prezzo inferiore a quello di mercato, il fatto che l'impresa non abbia dovuto sostenere interamente il costo di tale acquisto alle normali condizioni di mercato costituirebbe un aiuto indiretto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Con lettera del 17 settembre 1990, la Commissione ha invitato il governo britannico a presentarle le sue osservazioni entro il termine di un mese e a fornirle tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione del presente caso. Inoltre, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni.

II

Nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, il governo britannico ha presentato le sue osservazioni con lettere del 16 ottobre 1990, 1° febbraio 1991 e 17 maggio 1991, nonché in occasione delle riunioni con i servizi della Commissione svoltesi il 19 marzo 1991, il 28 maggio 1991 e il 20 giugno 1991. A quest'ultima riunione hanno partecipato anche rappresentanti di Toyota. Le osservazioni fatte dai rappresentanti della società sono state successivamente trasmesse alla Commissione dai legali di Toyota con lettera del 20 giugno 1991. Nelle sue osservazioni il governo britannico ha sostenuto che la vendita del terreno a Toyota da parte del DCC non contiene alcun aiuto di Stato.

Nessun altro Stato membro o parte interessata ha presentato osservazioni a norma della procedura.

III

Con lettera del 16 ottobre 1990 il governo britannico ha risposto alla lettera del 17 settembre 1990 della Commissione relativa all'avvio della procedura, sostenendo che le transazioni fra il DCC e Toyota, quali risultanti dal relativo scambio di corrispondenza, rientrano nel contesto di normali trattative commerciali e non contengono alcun elemento di aiuto di Stato. Il governo britannico faceva tra l'altro rilevare quanto segue:

— Il trasferimento dei 580 acri va considerato come un'unica transazione che copre l'intero terreno. Toyota

aveva aperto le trattative con il DCC nel gennaio 1989 relativamente alla vendita del « terreno centrale » di 280 acri, ma neanche un mese dopo aveva chiesto al DCC di esplorare la possibilità di reperire l'intero terreno di 580 acri, prima di iniziare qualsiasi discussione sul prezzo. Nell'estate del 1989 Toyota si era impegnata a comprare l'intero terreno ad un prezzo forfettario. Di conseguenza, dal febbraio 1990 in poi il DCC non è partito dal presupposto della valorizzazione dei soli 280 acri, ma piuttosto dal presupposto che Toyota avrebbe richiesto l'intero terreno (nel qual caso il prezzo di vendita sarebbe stato determinato sulla base di 580 acri) oppure avrebbe preso il « terreno centrale » e il DCC da parte sua, avrebbe valorizzato il rimanente terreno a scopi industriali o commerciali, nel qual caso il prezzo di 9,9 milioni di £ (14,1 milioni di ECU) pagato per il « terreno centrale » sarebbe stato giustificato dalla natura di « nave ammiraglia » della presenza di Toyota. In ogni caso, la somma di 9,9 milioni non era che un « residuo storico » dei primissimi giorni della trattativa e non aveva alcun significato reale. L'accordo di vendita aveva espresso la transazione in parti separate del terreno soltanto perché i decreti di esproprio emanati per acquistare i rimanenti 300 acri erano soggetti a ricorso fino al termine di gennaio 1990.

— Il prezzo di vendita di 18,3 milioni di £ (26,1 milioni di ECU) rispecchiava l'intenzione del DCC di chiudere l'operazione almeno in pareggio. Il DCC ha preso possesso del terreno mediante i decreti di esproprio nel marzo 1990 e lo ha trasferito a Toyota nel giugno 1990. Il prezzo totale da pagare da parte del DCC non poteva essere determinato fino a quando non fossero stati risolti tutti i reclami relativi agli indennizzi da pagare per gli espropri. La stima migliore ammontava a 13,4 milioni di £ (9,1 milioni di ECU), e comprendeva 11 milioni di £ pagati al Derby City Council per il trasferimento del « terreno centrale » di 280 acri e 2,4 milioni di £ per gli indennizzi relativi ai rimanenti 300 acri, somma che rispecchiava la potenziale mancanza di valorizzazione di tali terreni prima dell'arrivo di Toyota a causa dell'impossibilità di accesso e della mancanza di servizi.

— Quanto alla differenza fra il prezzo di vendita a Toyota del terreno centrale di 280 acri, pari a 9,9 milioni di £, e alla sua valutazione di 12,6 milioni di £ fatta dall'esperto distrettuale, vanno presi in considerazione numerosi fattori. La valutazione di un terreno non è una scienza esatta, in particolare per quanto riguarda un terreno unico ed eccezionalmente ampio come quello in causa. Il prezzo di vendita rispecchia i risultati di una trattativa difficile nella quale Toyota aveva una posizione particolarmente forte. Inoltre, l'esperto distrettuale non era a conoscenza di varie condizioni vincolanti che avrebbero aggravato il costo della sistemazione del terreno, mentre il DCC ne era a conoscenza. In particolare, Toyota dovrà spendere 16 milioni di £, prima di iniziare i lavori di costruzione, per il livellamento e la sistemazione del terreno.

Con lettera del 20 dicembre 1990, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni su alcuni aspetti della transazione prima di una riunione bilaterale chiesta dalle autorità britanniche. La Commissione desiderava che le venissero comunicate le disposizioni di legge che disciplinano la vendita di beni da parte delle autorità locali, la documentazione relativa ad altre transazioni comparabili effettuate altrove nel Regno Unito, le tendenze dei prezzi dei terreni e la documentazione su altri potenziali acquirenti del terreno situato a Burnaston.

Nella sua lettera di risposta del 1° febbraio 1991, il governo britannico ha fornito ulteriori informazioni a sostegno del fatto che la compravendita del terreno dev'essere considerata come un'unica operazione relativa all'intero terreno di 580 acri. Nella lettera erano inoltre indicate le norme di legge previste dal Local Government Act del 1972 che fissano i criteri per l'alienazione di beni, secondo le quali le autorità locali non sono di regola autorizzate ad alienare un terreno « ad un prezzo inferiore al massimo che possono ragionevolmente ottenere ». Veniva infine fornita o promessa una documentazione su transazioni comparabili avvenute altrove nel Regno Unito o su un altro potenziale acquirente del terreno in causa. La lettera indicava che di regola, in casi di questo genere, non è giuridicamente richiesto né giuridicamente vincolante il parere dato dall'esperto distrettuale all'autorità locale.

In una riunione con i rappresentanti del governo britannico svoltasi il 19 marzo 1991, la Commissione ha dichiarato che, alla luce della documentazione e degli argomenti presentati dal governo britannico con le ultime lettere, essa poteva ora accettare di considerare la vendita del terreno di 580 acri da parte del DCC a Toyota come una transazione unica. Per stabilire se tale transazione contenesse elementi di un aiuto di Stato, la Commissione ha però ritenuto necessario fare effettuare una valutazione della totalità del terreno ed ha chiesto alle autorità britanniche di prendere le disposizioni necessarie. La Commissione ha suggerito, senza insistere, di affidare questo incarico all'esperto distrettuale, ritenendolo la persona più appropriata, specificando inoltre il mandato da conferirgli. I rappresentanti del governo britannico non hanno sollevato obiezioni nei riguardi della Commissione, con riserva dell'assenso dell'esperto distrettuale, o nei riguardi del mandato da conferirgli.

Con lettera del 26 marzo 1991 la Commissione ha confermato la sua richiesta di valutazione del terreno di 580 acri, da effettuarsi secondo il seguente mandato :

« La valutazione dev'essere effettuata secondo gli assunti e la metodologia adottati nella valutazione originale dell'elemento centrale del terreno in assenza di motivi di forza maggiore che possano portare a

discostarsene. In particolare, la valutazione si deve basare sui valori alla data dell'accordo di vendita, ossia febbraio 1990, e deve partire dal presupposto della disponibilità di servizi fino al perimetro del terreno e della sua piena ed immediata proprietà. Essa non deve prendere in considerazione gli svantaggi che sarebbero connessi all'estensione di 300 acri, quali il difficile accesso e il più basso potenziale di sviluppo. Per quanto questo elemento possa essere importante qualora il terreno venisse valutato singolarmente, esso diventa irrilevante se i 580 acri vengono considerati un unico terreno che viene venduto con tutte le autorizzazioni necessarie ad uno sviluppo industriale. Infine, la Commissione non ritiene che la valutazione debba tenere conto dei "notevoli vincoli" relativi alla declività del terreno e alle sue pessime condizioni citati dal governo britannico nella sua lettera del 16 ottobre 1990. Sulla base della sua esperienza la Commissione ritiene che tali "vincoli" siano in realtà normali per i terreni di ampie dimensioni destinati allo sviluppo industriale, così come sono normali, per gli stabilimenti di assemblaggio automobilistico, le palificazioni di sostegno ».

Poco dopo le autorità britanniche hanno comunicato alla Commissione che l'esperto distrettuale accettava di effettuare la valutazione.

Con lettera del 17 maggio 1991 le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione la relazione dell'esperto distrettuale, chiedendo una riunione per discuterla.

Nella sua relazione l'esperto distrettuale descrive in dettaglio il sito, la sua destinazione precedente, l'autorizzazione concessa il 9 agosto 1989 per la costruzione di uno stabilimento di assemblaggio e produzione di autoveicoli con le relative condizioni e il contratto di vendita che era stato portato a sua conoscenza. Dopo aver preso conoscenza del mandato conferitogli, l'esperto distrettuale ha descritto la natura della sua valutazione nei seguenti termini.

« Desidero precisare che la mia valutazione corrisponde al mio parere relativamente al prezzo al quale si poteva ragionevolmente prevedere di vendere la proprietà sul mercato alla data della valutazione nell'ipotesi di una vendita volontaria e con il beneficio della disponibilità del contratto di vendita e dell'autorizzazione per eseguire il progetto.

Per evitare qualsiasi dubbio, essa rispecchia tutte le caratteristiche e tutti i vincoli del terreno che avrebbero potuto influenzare i venditori e gli acquirenti in normali trattative commerciali di mercato. »

Su questa base l'esperto distrettuale ha valutato il terreno a 22,5 milioni di £, aggiungendo che, dopo un'ampia ricerca su scala nazionale, non era venuto a conoscenza di nessuna transazione comparabile di queste dimensioni.

In una riunione con la Commissione svoltasi il 28 maggio 1991, i rappresentanti del governo britannico hanno sostenuto che la relazione dell'esperto distrettuale, pur valida nelle sue conclusioni, non provava l'esistenza di un aiuto di Stato. Non esisteva alcuna prova di una qualsiasi intenzione di Toyota di chiedere o ricevere un aiuto di Stato. Sotto il profilo tecnico, i rappresentanti del governo britannico hanno sostenuto che l'esperto distrettuale avrebbe dovuto essere invitato a basare la sua valutazione sui prezzi del terreno nell'aprile 1989 — quando le condizioni di vendita sono state effettivamente convenute — e non nel febbraio 1990 — quando il contratto di vendita è stato formalmente firmato. Infine, i rappresentanti del governo britannico hanno sostenuto che, anche in presenza di un aiuto di Stato, l'importo sarebbe di così scarsa entità da non pregiudicare il commercio fra Stati membri.

In un'ulteriore riunione svoltasi il 20 giugno, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Toyota, la Commissione ha ricevuto alcuni altri documenti, mentre altri sono stati trasmessi successivamente nello stesso giorno con lettera dei legali di Toyota. Questi ultimi documenti includevano:

- la speaking note del rappresentante principale di Toyota;
- un raffronto dei prezzi dei terreni nel South Wales, a Burnaston e Humberside;
- un ampio raffronto dei prezzi di terreni industriali non attrezzati esaminati da Toyota.

Gli altri documenti trasmessi dai rappresentanti del governo britannico includevano:

- copia di una lettera del 3 giugno 1991 dell'esperto distrettuale in risposta ad una richiesta del Ministero del commercio e dell'industria volta ad esaminare le conseguenze che avrebbe avuto sulla relazione dell'esperto il fatto di scegliere come data della valutazione il mese di aprile 1989 invece del mese di febbraio 1990. Nella lettera l'esperto distrettuale riconosceva che in quel periodo le condizioni di mercato si erano effettivamente deteriorate, ma dichiarava di « giungere alla conclusione che il valore nell'aprile 1989 non sarebbe stato inferiore a quello del febbraio 1990. Di fatto, farei la stessa valutazione in entrambe le date »;
- copie di due relazioni datate 13 e 14 giugno 1991 effettuate da una società di consulenza privata britannica, a seguito di una richiesta del 7 giugno del ministero del commercio e dell'industria, che agiva di sua propria iniziativa; la prima analizza i mutamenti nei valori dei terreni durante il periodo dall'aprile 1989 al febbraio 1990 nella zona di Derby, mentre la seconda propone una valutazione alternativa dei 580 acri nel mese di febbraio 1990. La seconda relazione, che si basa in parte su informazioni fornite da detto ministero, valuta il terreno a 19 milioni di £. L'altro studio

giunge alla conclusione che, a prescindere dall'effetto Toyota, la crescita di valore del terreno nel periodo di dieci mesi sarebbe stata del 18 %;

- tabelle relative alle fasce dei valori di terreni industriali e adibiti a magazzino al 1° aprile 1989 e 1990 estratte dal Property Market Report, Valuation Office.

Nel corso della riunione i rappresentanti del governo britannico hanno sostenuto che i prezzi dei terreni sono in genere notevolmente aumentati dall'aprile 1989 al febbraio 1990. Inoltre, dato che la valutazione di un terreno è inevitabilmente arbitraria e contiene un elemento soggettivo, le parti dovrebbero fissare una ragionevole fascia di prezzo più che un importo unico assoluto, in particolare per il fatto che lo stesso esperto distrettuale aveva riconosciuto di avere soltanto pochi o per niente punti di riferimento per la sua valutazione.

I rappresentanti di Toyota hanno sottolineato la loro intenzione resa nota sin dall'inizio di realizzare il progetto a Burnaston senza chiedere o ricevere aiuti di Stato dal governo centrale o dalle autorità locali. Essi hanno inoltre dichiarato di aver considerato la scelta di siti alternativi sotto l'aspetto strettamente commerciale e di aver scelto il terreno di Burnaston sulla base della convinzione che il prezzo chiesto dal DCC rappresentasse il suo valore commerciale. Essi hanno infine condiviso il parere dei rappresentanti del governo britannico secondo i quali ai fini della valutazione sarebbe stato più opportuno avere a disposizione una fascia di prezzi piuttosto che un valore unico.

Con lettera dell'11 luglio 1991 le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione un altro documento interno preparato da Toyota in merito alla transazione, chiedendo alla Commissione di tener conto della documentazione presentata, in particolare quella relativa ai prezzi proposti a Toyota per siti alternativi nel Regno Unito, e di rispettare la riservatezza commerciale di alcune informazioni. Nel documento si ribadivano e si sviluppavano alcune argomentazioni generali già precedentemente presentate dal governo britannico secondo le quali la transazione non comportava aiuti di Stato. Nella lettera si sollevavano i seguenti punti:

- dato che questo sarebbe il primo caso nel quale la Commissione dovrebbe prendere una decisione su un aiuto di Stato relativo alla vendita di un terreno di proprietà pubblica, la decisione non « dovrebbe basarsi soltanto su ricerche superficiali e prove insufficienti »;
- qualsiasi valutazione del terreno dovrebbe tener conto di tutte le considerazioni pertinenti e degli obiettivi delle parti, ivi compreso il fatto che Toyota si trovava in una forte posizione nei riguardi del DCC, che offriva un terreno privo di qualsiasi infrastruttura e difficile da vendere in futuro e che era anche consapevole del notevole mancato introito qualora la vendita non fosse stata effettuata;

— la valutazione alternativa commissionata dalle autorità britanniche evidenzia talune insufficienze nella relazione dell'esperto distrettuale e rileva l'opportunità di adottare per la valutazione una fascia di prezzi — ad esempio, da 16 milioni a 24 milioni di £ — piuttosto che una somma fissa.

IV

Toyota Motor Incorporation è il principale fabbricante automobilistico del Giappone. Nel 1990 le vendite mondiali del gruppo sono ammontate a 4,4 milioni di unità, con un fatturato di 58,084 milioni di ECU. Le importazioni di autoveicoli Toyota nella Comunità, nello stesso anno, sono ammontate a 351 000 unità, pari al 2,7 % delle immatricolazioni di autoveicoli nella Comunità. L'investimento di Toyota a Burnaston annunciato nel 1989 si inquadra nel contesto di una serie di insediamenti destinati a rafforzare i legami della società con l'Europa. Secondo i termini usati dalla stessa società, Toyota è « impegnata a diventare un membro pienamente accettato dell'industria automobilistica europea ».

Il mercato degli autoveicoli nell'Europa occidentale ha registrato un periodo di rapida crescita alla fine degli anni '80, ma più di recente, con l'unica eccezione della Germania, è bruscamente calato e le prospettive a breve termine sono difficili e incerte. Nel medio e lungo termine, sembra ragionevole nella presente fase assumere il ritorno ad un tasso di crescita tendenziale dell'ordine dell'1 o del 2 %.

V

Nell'avviare la presente procedura la Commissione ha dichiarato che « per determinare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato, occorre appurare se le condizioni di vendita del terreno a Toyota da parte del DCC si discostino dalle pratiche e dai criteri commerciali normali in misura tale che la vendita in esame costituisca un aiuto di Stato a favore di Toyota ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato ». E questo rimane il punto di partenza per la valutazione del presente caso. La Commissione riconosce pienamente che il governo britannico non abbia inteso concedere aiuti al progetto. Essa ha anche accettato fin dall'inizio che non vi sono prove per suggerire che Toyota abbia richiesto un aiuto di Stato o abbia inteso beneficiare direttamente o indirettamente di un aiuto di Stato approfittando delle condizioni di vendita del terreno. Tuttavia, questa mancanza di intenzioni da parte di Toyota non significa che la vendita del terreno da parte del DCC non abbia comportato alcun aiuto di Stato. È anche evidente che l'importo dell'aiuto in causa è poco elevato in relazione al costo globale del progetto e che Toyota sarebbe andata avanti con il progetto anche senza alcun aiuto.

Il DCC era obbligato per legge a vendere il terreno a Toyota al miglior prezzo che si potesse ragionevolmente ottenere. In pratica, secondo le autorità britanniche, tale prezzo avrebbe dovuto tener conto di fattori quali la natura e l'ubicazione del terreno, i vincoli di destinazione o altri, il mercato fondiario. Quest'ottica è conforme al punto di vista della Commissione, secondo il quale il comportamento di un'autorità pubblica nell'alienazione di un bene a favore di una società commerciale che opera nella Comunità deve corrispondere al comportamento di un venditore privato che opera in condizioni normali di economia di mercato. Non diversa è la posizione della Commissione per quanto riguarda la partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle società⁽¹⁾. In tale contesto, un venditore privato esaminerebbe l'eventualità di offerte d'acquisto alternative e venderebbe il bene al miglior offerente. Qualora egli si rendesse conto che, a causa di circostanze particolari quali, ad esempio, le dimensioni di un terreno o i relativi vincoli di destinazione, non sono immediatamente reperibili altri potenziali acquirenti, e qualora non avesse alcun riferimento affidabile quanto al valore di mercato del bene, prima di venderlo lo sottoporrebbe ad una perizia che tenga conto di tutte le circostanze specifiche e di tutti i vincoli che ne possono condizionare il prezzo. Egli proporrebbe poi all'acquirente il prezzo risultante dalla valutazione.

Nel caso della vendita del terreno a Burnaston, il DCC non ha fatto nessuna valutazione del terreno prima di offrirlo a Toyota nell'aprile 1989. La sola valutazione si riferiva al terreno centrale di 280 acri ed è stata effettuata nel giugno 1989, ossia dopo l'offerta fatta a Toyota. Come è stato rilevato all'inizio della presente procedura, tale valutazione eccedeva il prezzo chiesto a Toyota di 2,7 milioni di £, ed il DCC non ha intrapreso alcuna azione per rivedere il prezzo di vendita al fine di tener conto di questa differenza. Il DCC non ha effettuato di propria iniziativa alcuna valutazione del rimanente terreno.

La Commissione non può accettare che l'intenzione del DCC di chiudere i conti in pareggio nell'operazione con Toyota, quale risultante dal succitato verbale del Policy Committee del DCC del 21 novembre 1989 e confermata nella successiva corrispondenza con le autorità britanniche, corrisponda al comportamento di un venditore privato. Il DCC intendeva esplicitamente pareggiare il prezzo di vendita con i costi di sistemazione del terreno e di fornitura dei servizi. I « notevoli vincoli di destinazione e altri » che, secondo il DCC, caratterizzavano il terreno ed influenzavano il suo prezzo di mercato, non sono stati applicati all'acquirente, Toyota. La Commissione non può accettare il fatto che una stima approssimativa dei costi per la sistemazione di un terreno principalmente agricolo e per la fornitura dei relativi servizi possa sostituirsi validamente al prezzo di mercato o al prezzo migliore che il

⁽¹⁾ *Bollettino delle Comunità europee* n. 9-1984.

DCC avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, in quanto ciò non ha alcuna relazione con il valore di un terreno industriale⁽¹⁾.

In tali circostanze, e avendo accettato che la vendita del terreno debba essere considerata un'unica transazione, la Commissione non ha avuto altra alternativa che quella di far valutare il terreno totale sulla stessa base della valutazione iniziale effettuata sul terreno di 280 acri e comparare la valutazione risultante con il prezzo pagato da Toyota, al fine di stabilire se la transazione comporta un aiuto di Stato. Le autorità britanniche hanno accettato questo approccio nel marzo 1991 e non hanno formulato obiezioni nei riguardi del mandato da conferire all'esperto distrettuale per la valutazione del terreno.

Per quanto riguarda gli argomenti avanzati dal governo britannico e da Toyota successivamente alla relazione dell'esperto distrettuale, la Commissione rileva anzitutto, in maniera generale, che tali argomenti sarebbero stati più convincenti se fossero stati avanzati prima che le autorità britanniche accettassero il mandato per la valutazione richiesta dalla Commissione e prima che l'esperto distrettuale presentasse la sua relazione. Quanto al fatto che la valutazione avrebbe dovuto basarsi sui prezzi del mese di aprile 1989 e non del mese di febbraio 1990, lo stesso esperto distrettuale ha confermato che le sue conclusioni non sarebbero cambiate. Inoltre, la Commissione ritiene che dallo studio sui movimenti dei prezzi dei terreni durante questo periodo commissionato dalle autorità britanniche non risultino elementi sufficienti per contestare questa conclusione. Quanto ai costi risultanti dai presunti vincoli relativi alla declività del terreno e alle sue pessime condizioni, la Commissione ritiene che tali costi siano normali per la preparazione di un ampio terreno destinato a scopi industriali, in particolare per quanto riguarda i costi da sostenere per la palificazione di sostegno di uno stabilimento di assemblaggio automobilistico. Essi non hanno meritato alcuna considerazione speciale da parte dell'esperto distrettuale, fatta eccezione per la « topografia particolare » citata nella sua relazione.

Per quanto riguarda le valutazioni alternative commissionate dalle autorità britanniche di propria iniziativa successivamente alla presentazione della relazione dell'esperto distrettuale e alla lettera di quest'ultimo secondo la quale una valutazione effettuata sulla base dei prezzi del febbraio 1990 non avrebbe cambiato le sue conclusioni, la Commissione non intende iniziare una seconda procedura nella quale una parte vorrebbe sostituire a posteriori un esperto privato ad un esperto ufficialmente designato, in mancanza di qualsiasi motivo di forza maggiore. Ciò sarebbe nocivo all'equità e alla coerenza dell'iter decisionale della Commissione. Inoltre, la Commissione non

ritiene che il contenuto della valutazione privata giustifichi le critiche alla metodologia dell'esperto distrettuale successivamente formulato da Toyota.

La Commissione non vede alcun motivo valido per cercare di sostituire nella presente fase una « fascia rappresentativa di prezzi » al prezzo unico indicato dalla relazione dell'esperto distrettuale in mancanza di qualsiasi proposta precedente formulata a tal fine o di qualsiasi criterio per la delimitazione di tale fascia. Cercare di fissare una fascia di valori nella presente fase significherebbe soltanto introdurre un elemento di arbitrio e incertezza e contrasterebbe con l'imparzialità e l'oggettività ricercate dalla Commissione nell'arco di tutta la procedura. La Commissione desidera rilevare in tale contesto che la valutazione commissionata indipendentemente dalle autorità britanniche conclude citando un'unica e precisa cifra di valutazione e non fa alcun riferimento ad una fascia nell'ambito della quale potrebbe fissarsi un « equo valore commerciale ».

Infine, la Commissione ha esaminato la documentazione riservata presentata da Toyota sui siti alternativi, unitamente alla documentazione sui valori dei terreni industriali e da adibire a magazzinaggio del Valuation Office presentata dalle autorità britanniche; essa ritiene che questa documentazione non possa inficiare la conclusione che la transazione fra il DCC e Toyota contenga un aiuto di Stato di 4,2 milioni di £.

Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che la differenza di 4,2 milioni di £ fra la valutazione del terreno effettuata dall'esperto distrettuale, ossia 22,5 milioni di £, e il prezzo pagato da Toyota, ossia 18,3 milioni di £, rappresenti un aiuto di Stato alla società da parte del DCC.

Nel settore degli autoveicoli esiste un notevole commercio intracomunitario, pari a 6 398 000 unità nel 1990, ossia 48,292 milioni di ECU. L'aiuto di 4,2 milioni di £ concesso dal DCC a Toyota incide pertanto sugli scambi intracomunitari di autoveicoli e minaccia di falsare la concorrenza su questo mercato. Di conseguenza, esso costituisce un aiuto di Stato a favore di Toyota ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

VI

Questo aiuto, che non rientra nel quadro di alcun regime di aiuti autorizzato, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre, la particolare attività commerciale in causa rientra nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica⁽²⁾, la quale prevede che « per quanto riguarda gli

⁽¹⁾ Come si è visto sopra, il pareggio sarà difficilmente realizzabile e il DCC dovrà affrontare notevoli costi supplementari nella fornitura dei servizi.

⁽²⁾ GU n. C 123 del 18. 5. 1989, pag. 3.

aiuti da concedere al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, qualsiasi progetto di questo tipo, indipendentemente dall'intensità e dal costo, è soggetto, senza alcuna eccezione, all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE ».

Poiché il governo britannico non ha notificato preventivamente l'aiuto in causa, la Commissione non è stata in grado di prendere posizione in merito prima della sua applicazione. Pertanto, l'aiuto è illegale in quanto è stato concesso in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

A questo proposito va rammentato che — a causa del carattere imperativo delle regole di procedura quali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che sono anche rilevanti quanto all'ordine pubblico, e la cui efficacia diretta è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 19 giugno 1973 nella causa 77/72⁽¹⁾ — all'illegalità dell'aiuto non può essere posto rimedio *a posteriori*.

VII

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che sono compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato va determinata nel contesto della Comunità nel suo insieme e non di un singolo Stato membro. Ai fini del corretto funzionamento del mercato comune e tenendo conto dei principi enunciati dall'articolo 3, lettera f), le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, quali previste dall'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate in maniera restrittiva in occasione dell'esame di un regime di aiuti o di aiuti individuali. In particolare, esse possono essere applicate soltanto quando la Commissione giunge alla conclusione che il libero gioco delle forze di mercato, da solo e senza l'aiuto, non indurrebbe il potenziale beneficiario dell'aiuto ad assumere un comportamento che possa contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi citati dall'articolo 3.

Quanto alle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti che favoriscono o agevolano lo sviluppo di talune regioni, Burnaston, che si trova nel Derbyshire, non è situato in una regione ammissibile agli aiuti di Stato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c).

Relativamente alle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), nel presente caso non esistono motivi per considerare che l'aiuto in questione sia destinato a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia del Regno Unito. Il governo britannico non ha del resto avanzato alcun argomento a sostegno di questa tesi.

⁽¹⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte 1973, pag. 611.

Per quanto riguarda infine la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », la Commissione può accettare che taluni aiuti nell'industria automobilistica siano compatibili con il mercato comune se soddisfano uno dei criteri positivi di valutazione di casi di aiuto — diversi dagli aiuti a finalità regionale — citati negli orientamenti per la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in questo settore. Si tratta di aiuti aventi i seguenti obiettivi: salvataggio e ristrutturazione, innovazione o radicale razionalizzazione, ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente, formazione professionale di base. Nessuno di questi obiettivi è applicabile all'aiuto e al progetto in questione, né il governo britannico vi si è altrimenti riferito.

VIII

Nei casi di aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione — facendo uso della possibilità offertale dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato e dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72⁽²⁾, confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987, causa 310/85⁽³⁾ — può chiedere agli Stati membri di recuperare l'aiuto concesso. Le autorità britanniche devono pertanto recuperare entro due mesi l'aiuto incompatibile concesso a Toyota dal Derbyshire County Council. Tale recupero va effettuato conformemente alle disposizioni della legge nazionale, ivi comprese quelle che si riferiscono al rimborso degli interessi per debiti verso lo Stato qualora il recupero avvenga in una data successiva a quella decisa dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto in forma di sovvenzione pari a 4,2 milioni di £ a Toyota Motor Corporation, insito nella vendita a tale società di un terreno di 580 acri, situato a Burnaston, da parte del Derbyshire County Council nel febbraio 1990, è illegale in quanto concesso in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre esso è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Il governo del Regno Unito deve provvedere alla revoca di tale aiuto mediante il rimborso di 4,2 milioni di £ da parte di Toyota al Derbyshire County Council entro due mesi dalla notifica della presente decisione. La somma da

⁽²⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte 1973, pag. 813.

⁽³⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte 1987, pag. 901.

rimborsare va maggiorata degli interessi qualora il rimborso abbia luogo ad una data successiva al succitato periodo di due mesi.

Articolo 3

Il governo del Regno Unito informa la Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione delle disposizioni adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

recante modifica della decisione 91/107/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(92/12/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando che, ai sensi della direttiva 77/93/CEE, il legname di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;

considerando tuttavia che l'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 77/93/CEE autorizza deroghe a tale divieto, purché sia accertata l'insussistenza di rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando altresì che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino della direttiva 77/93/CEE, possono essere autorizzate deroghe alla norma che prescrive il certificato fitosanitario, qualora siano fornite garanzie equivalenti e sempreché sia accertata l'insussistenza di rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che attualmente viene importato nella Comunità legname di conifere originario degli Stati Uniti d'America; che in tale paese non vengono in genere rilasciati certificati fitosanitari per il legno segato; che la

capacità di essiccazione in forno risulta per ora limitata negli Stati Uniti d'America;

considerando che, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni fornite da tale paese ed ivi raccolte nel corso di una missione svolta nel 1990, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » al fine di garantire una scortecciatura adeguata e limitare i rischi inerenti agli organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è accompagnato da un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » rilasciato nel quadro di detto programma;

considerando che, con decisioni 91/107/CEE⁽³⁾ e 91/636/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato le deroghe in questione per il legname di conifere originario degli Stati Uniti, subordinatamente a condizioni di carattere tecnico fondate sull'impiego dei suddetti « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;

considerando che nel legname segato di conifere importato a norma della decisione 91/107/CEE non si è constatata la presenza di perforazioni; che dalle informazioni disponibili non si sono desunti elementi che militino a sfavore del summenzionato programma di rilascio dei certificati di cui sopra, quando sia correttamente applicato;

considerando che la decisione 91/636/CEE limita la validità della precitata autorizzazione al 31 dicembre 1991;

considerando che, attualmente, un'essiccazione in forno adeguata costituisce una efficace misura di difesa della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi per il legno delle conifere; che, tuttavia, per essiccare le varie specie di legname nel modo più confacente alla loro destinazione finale, si utilizzano generalmente diversi schemi di essiccazione in forno, i quali richiedono un trattamento termico d'intensità e di durata differenti;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 34.

considerando che è stato istituito un programma comunitario di ricerca per definire parametri del trattamento termico che garantiscano l'eradicazione del *Bursaphelenchus xylophilus* e dei relativi vettori, in modo che la Commissione possa fissare le norme che dovranno essere costantemente rispettate per evitare la propagazione di detti organismi;

considerando che non si dispone ancora di tutti i risultati di tale ricerca;

considerando che la suddetta autorizzazione deve essere pertanto prorogata per un nuovo periodo limitato, della durata di un anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/107/CEE è modificata come segue:

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 1992, ultima data valida per l'ingresso

nella Comunità. Essa è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti.»

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1991****recante modifica della decisione 90/505/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere originario del Canada****(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)****(92/13/CEE)****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,****vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,****viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,****considerando tuttavia che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;****considerando tuttavia, che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 77/93/CEE, possono essere autorizzate deroghe a tale norma, sempreché sia accertato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;****considerando altresì che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino della stessa direttiva, possono essere autorizzate deroghe alla norma che prescrive il certificato fitosanitario, qualora siano fornite garanzie equivalenti e sempreché sia accertato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;****considerando che attualmente viene introdotto nella Comunità legname di conifere originario del Canada; che****in tale paese non vengono in genere rilasciati certificati fitosanitari per il legno segato; che le capacità di essiccazione in forno risultano per ora limitate nel Canada;****considerando che, per quanto concerne il Canada, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni attualmente disponibili, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » al fine di garantire una scortecciatura adeguata e di ridurre il rischio della presenza di organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è accompagnato da un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » rilasciato nel quadro di detto programma;****considerando che, con decisioni 90/505/CEE⁽³⁾ e 91/635/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato le deroghe in questione per il legname di conifere originario del Canada, subordinatamente a condizioni di carattere tecnico fondate sull'impiego dei suddetti « certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;****considerando che il Regno Unito ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che il legname importato a norma della decisione 90/505/CEE presentava alcune perforazioni; che in detto legname non è stata però accertata la presenza né di *Monochamus* né di *Bursaphelenchus xylophilus*; che dalle informazioni disponibili non si sono desunti elementi che militino a sfavore del summenzionato programma di rilascio dei certificati di cui sopra, quando sia correttamente applicato;****considerando che la decisione 91/635/CEE limita la validità della precitata autorizzazione al 31 dicembre 1991;****considerando che, attualmente, un'essiccazione in forno adeguata costituisce una efficace misura di difesa della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi per il legno delle conifere; che, tuttavia, per essiccare le varie specie di legname nel modo più confacente alla loro destinazione finale, si utilizzano generalmente diversi schemi di essiccazione in forno, i quali richiedono un trattamento termico d'intensità e di durata differenti;**⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 63.⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 32.

considerando che è stato istituito un programma comunitario di ricerca per definire parametri del trattamento termico che garantiscano l'eradicazione del *Bursaphelenchus xylophilus* e dei relativi vettori, in modo che la Commissione possa fissare le norme che dovranno essere costantemente rispettate per evitare la propagazione di detti organismi;

considerando che non si dispone ancora di tutti i risultati di tale ricerca;

considerando che la suddetta autorizzazione deve essere pertanto prorogata per un nuovo periodo limitato, della durata di un anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/505/CEE è modificata come segue:

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 1992, ultima data valida per l'ingresso

nella Comunità. Essa è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti. »

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione